



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Penale

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Serena CILIBERTO, all'esito dell'udienza del giorno **18 gennaio 2023**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA
(Articoli 438, 533, 535 e seguenti c.p.p.)

Nel procedimento penale iscritto al n. **458** del Registro Generale del Dibattimento dell'anno **2020**, celebrato con rito abbreviato, nei confronti di

OMISSIS

Assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. Pasquale Perticaro, del Foro di Perugia, nominato, ai sensi dell'articolo 96 c.p.p., in data 11 gennaio 2021.

IMPUTATO

A) Delitto p. e p. dall'art. 612 co. 2 e 635 Codice Penale, perché, mediante l'uso di un punteruolo metallico con incavo della lunghezza di circa 15 cm, dapprima danneggiava l'autovettura Ford Transit targato [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] incrinandone il parabrezza, e successivamente, lo minacciava, brandendo contro quest'ultimo il predetto punteruolo, affermando di essere musulmano e che, pertanto, avrebbe parlato con lui soltanto sotto minaccia col punteruolo.

B) Contravvenzione p. e p. dall'art. 4 Legge n. 110/1975, perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione, un punteruolo metallico con incavo della lunghezza di circa 15 cm.

Tutti in Perugia, il 23 settembre 2020

SENTENZA N.

130 /23

R.G.N.R. n. 2155/18
R.G. Dib. n. 2052/20

31 GEN. 2023

Data Deposito
IL CANCELLIERE
Vincenzo CAPPIELLO

Data irrevocabilità

Esecuzione


CONCLUSIONI

All'esito della discussione, nell'udienza del giorno **18 gennaio 2023**, le parti hanno proposto le seguenti conclusioni.

Pubblico ministero: affermare la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e condannarlo alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Difensore dell'imputato: assolvere l'imputato da tutti i reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste, eventualmente ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.; in subordine, contenere la condanna nel minimo della pena edittale e concessione dei benefici previsti dalla legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data **9 marzo 2021** e ritualmente notificato, è stata disposta la citazione diretta a giudizio di  per rispondere dei reati descritti nell'imputazione.

Nella prima udienza dibattimentale, tenuta il giorno **15 giugno 2022**, il giudice ha disposto che si procedesse in assenza dell'imputato, dichiarato l'apertura del dibattimento e ammesso le prove richieste dalle parti.

Nella successiva udienza del giorno **18 gennaio 2023**, il giudice ha accolto l'istanza con la quale il difensore dell'imputato ha chiesto di essere rimesso in termini per definire il procedimento con il rito abbreviato condizionato all'acquisizione di taluni documenti. Il giudice ha quindi acquisito la predetta documentazione nonché il fascicolo del PM, invitando le parti alla discussione. Le parti hanno argomentato le proprie richieste e concluso nei termini sopra riportati. Infine, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il materiale probatorio riversato in atti consente di affermare la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti.


Occorre però preliminarmente dar conto della ragione per cui l'imputato è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa all'udienza del 18 gennaio 2023.

1. Sull'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato

La richiesta è stata fondata sulle modifiche che il Decreto Legislativo n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) ha apportato all'art. 442 c.p.p., inserendo nel corpo del suddetto articolo un nuovo comma 2-bis, nel quale si prevede che, quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna inflitta a seguito di giudizio abbreviato, la pena è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. Si tratta, all'evidenza, di un incentivo premiale che il legislatore – nell'ottica di deflazione del contenzioso penale – ha inteso accordare a chi, all'esito del



giudizio abbreviato, presti acquiescenza alla condanna inflittagli astenendosi dal proporre impugnazione.

La difesa del  all'udienza del 18 gennaio 2023, ha motivato l'istanza di "remissione in termini" ritenendo che la norma di nuova introduzione abbia carattere sostanziale, con conseguente applicazione del principio di retroattività favorevole ex art. 2, comma 2, c.p.

Il Tribunale ha ritenuto che la questione sottoposta al suo esame dovesse essere risolta nel solco di precedenti arresti di legittimità che, rispetto ad analoghi mutamenti *in melius* degli effetti connessi alla scelta del rito abbreviato, hanno applicato il principio per cui il regime premiale sancito dall'art. 442 c.p.p., pur avendo carattere processuale, ha tuttavia effetti sostanziali in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Il riferimento corre, in particolare, alla modifica dell'art. 442 c.p.p., intervenuta con legge 103/2017, la quale ha ampliato l'effetto premiale connesso alla scelta del rito nell'ipotesi di contravvenzione: contrariamente al passato, infatti, l'art. 442, comma 2, c.p.p. prevede oggi nella materia contravvenzionale una diminuzione della metà anziché di un terzo della pena.

In quel contesto la Corte di Cassazione ha ricordato come l'art. 442, comma 2, c.p.p., determinando effetti sostanziali, deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, p. 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25 Cost., comma 2), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa (*ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 15/12/2017, n. 832).

È stato anche sottolineato che, sebbene l'art. 442 c.p.p. si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell'imputato successiva al reato, la diminuzione o sostituzione della pena è senz'altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell'ambito applicativo dell'articolo 25 comma 2 della Costituzione.

In definitiva, è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è quindi soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p.p., pur restando tuttora confermato che le riduzioni di pena previste in materia di giudizio abbreviato non possono equipararsi alle circostanze attenuanti, dovendo essere applicate per ultime sulla pena quantificata dal giudice (*ex multis*, Sez. 6, n. 9622 del 10/09/1992 ud., dep. 02/10/1992, rv. 191857).

Tanto premesso, si deve ritenere che tali principi valgono anche in relazione al neo-introdotto art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in quanto la norma, pur collegando l'effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito, si connette comunque a una scelta processuale dell'imputato avente ricadute sostanziali sulla pena irrogata.

Giunti dunque alla obbligata conclusione per cui l'art. 442, comma 2-bis, c.p. può applicarsi anche alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, rimane da chiedersi se la parte decaduta dal potere di azionare il giudizio abbreviato possa essere restituita in termini a fronte del più favorevole quadro normativo di riferimento.

Il Tribunale ha ritenuto che la soluzione della questione debba essere risolta in senso positivo, pur dovendo tale riammissione circoscriversi entro precisi limiti temporali.



Va anzitutto evidenziato che né il d.lgs. 150/2022, né le successive disposizioni transitorie di cui alla legge di conversione n. 199 del 30 dicembre 2022, offrono all'interprete indicazioni normative utili ai fini della prospettata questione. L'unica fonte da cui può attingersi, per intuitiva identità di *ratio*, risale infatti al regime intertemporale introdotto con l'art. 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, in relazione alla legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti). Come noto, la c.d. Legge Carotti aveva ripristinato l'originaria formulazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., reinserendo i reati punibili con l'ergastolo nel novero di quelli per i quali si può procedere con il rito abbreviato. Tuttavia, la novella non recava alcuna norma transitoria idonea a definire la posizione degli imputati per i quali era ormai spirato il termine per richiedere il giudizio abbreviato. La lacuna, in quella occasione, aveva comportato una serie di contrasti interpretativi che avevano imposto, a distanza di poco tempo, un nuovo intervento normativo. Con l'art. 4-ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, il legislatore precisò che nei processi in cui alla data di entrata in vigore della legge Carotti fosse già scaduto il termine per avanzare l'istanza di ammissione al rito abbreviato, la richiesta potesse essere proposta se, durante il giudizio di primo grado, non si fosse ancora conclusa l'istruttoria dibattimentale (art. 4-ter commi 2 e 3 d.l. 7 aprile 2000, n. 82).

A parere di questo giudice, la summenzionata disciplina transitoria può essere richiamata, in via analogica, anche ai fini della questione che qui interessa; essa, infatti, si salda con il principio di retroattività della *lex mitior*, costituendone una sorta di appendice processuale. Il principio predetto può infatti conoscere deroghe espresse, come quella del giudicato prevista dallo stesso art. 2, comma 4, c.p., ma se il legislatore nulla ha statuito in proposito, deve concludersi che la parte che ha diritto all'applicazione del regime sanzionatorio più mite non può trovare ostacolo nella fortuita circostanza d'incontrarsi in una fase processuale in cui tale regime non risulti più concretamente azionabile; mentre la relativa preclusione può operare di fronte al rinnovato rifiuto, anche tacito, di accedere al rito premiale modificato.

In questo senso l'art. 4-ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82 va inteso come espressione di un principio generale desumibile, in via interpretativa, dall'indissolubile nesso che lega, da una parte, l'effetto sostanziale derivante dall'applicazione della legge più mite, e dall'altra il potere processuale dell'imputato che ne consente la concreta operatività. Tale nesso comporta che, per permettere a chi abbia commesso un fatto in epoca anteriore alla novella di giovare del nuovo regime, si debba riammetterlo ad instaurare il rito in una fase successiva a quella stabilita a pena di decadenza; l'effetto sostanziale del principio di retroattività della *lex mitior*, che ha rango sub-primario, è infatti destinato a prevalere sulle esigenze di ordine processuale connesse all'imposizione di un termine perentorio. L'aspetto sostanziale, insomma, trova nella disciplina della restituzione del termine la sua necessaria traduzione processuale.

Si noti, peraltro, che l'ulteriore riduzione di un sesto consegue ad un comportamento dell'imputato che ha come effetto ultimo la conclusione del processo in primo grado. In tal modo si stimola la celere formazione del giudicato, quantomeno sul capo relativo alla responsabilità penale, con indubbi, positivi riflessi proprio in termini di economia dei processi e deflazione del carico giudiziario. Tale considerazione, che potrebbe apparire d'indole puramente pratica, appare in realtà maggiormente coerente con la filosofia di fondo del d.lgs. 150/2022, il quale, come noto, anche in forza di precisi

impegni assunti dallo Stato italiano in sede europea, appare volto a rendere più celere ed efficiente il complesso sistema della giustizia penale. Il fatto che nulla si sia stabilito intorno alla portata intertemporale del beneficio di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., si pone dunque quale ulteriore indice dell'intenzione del legislatore di ampliare al massimo la platea dei suoi possibili destinatari.

Dalle considerazioni sopra illustrate deriva che nei processi penali nei quali è già scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, può chiedere che il processo sia immediatamente definito ai sensi dell'art. 438 c.p.p. Ma la richiesta suddetta può essere ammessa, ai fini dell'applicazione retroattiva dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., soltanto a precise condizioni, desumibili in via analogica dall'art. 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82. Queste condizioni sono le seguenti:

a) alla data di entrata in vigore della d.lgs. n. 150/2022 (31 dicembre 2022) deve essere già trascorso il termine ultimo per avanzare l'istanza di giudizio abbreviato;

b) l'istanza va obbligatoriamente presentata, a pena di decadenza, nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della d.lgs. 150/2022 (dopo il 31 dicembre 2022);

c) il procedimento in relazione al quale viene chiesto il rito abbreviato deve trovarsi nella fase dell'istruttoria dibattimentale, posto che tale riammissione non può valere dopo il primo grado di giudizio. Il nuovo beneficio premiale consegue infatti proprio alla scelta dell'imputato di non impugnare la sentenza di condanna all'esito del rito; deve dunque ritenersi inammissibile qualunque istanza di rimessione in termini proposta nel giudizio d'impugnazione o comunque nei gradi successivi al primo.

Nel presente procedimento l'istanza è stata presentata dal difensore dell'imputato dopo l'apertura del dibattimento e dunque nel corso dell'istruttoria dibattimentale, quando il potere di chiedere il rito abbreviato era ormai consumato; è stata inoltre presentata alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della d.lgs. n. 150/2022. Pertanto, in applicazione dell'art. 2 c.p., e visto il ricorrere di tutte le condizioni sopra richiamate, l'istanza di restituzione nei termini è stata accolta e si è proceduto ai sensi dell'art. 438

c n n

~~OMISSIS~~


P.Q.M.

Visti gli articoli 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, riconosciuta la circostanza di cui all'articolo 89 c.p., tenuto conto della riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 163 c.p. dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per cinque anni alle condizioni di legge.

Visto l'articolo 240 c.p. ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro

Così deciso in PERUGIA, il 18 gennaio 2023


IL GIUDICE
dott.ssa Serena CILIBERTO

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Michele Spina.